

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 2, voce *Mercanzia*, pagg. 259-261.

MERCANZIA. La pubblica economia, tanto rapporto alla disposizione dell'erario pubblico, quanto per procurare i vantaggi della nazione, fu delegata dal Maggior Consiglio al Senato, il quale con maturi riflessi e serie deliberazioni mantiene la gran macchina politico-economica, su cui si aggira il bene dei sudditi, e del principato. Il commercio veneto, che andò soggetto a tante vicende, era una delle principali cure di quel consesso, ma i discapiti, che nel principio del secolo decimosesto cominciarono a risentire la mercatura, fecero determinare il Senato ad un forte rimedio, ed esso in fatto vi si accinse colla istituzione del magistrato dei *Cinque Savj alla Mercanzia*. Quindi nell'anno 1506 decretò che dal consiglio dei Pregadi siano eletti cinque nobili di quel corpo pratici della navigazione e della mercatura, con destinati ministri; che questi debbano da se, ed unitamente coi mercanti più illuminati e più pratici, intendere ed investigare ogni disordine, apprestandovi rimedio, e sempre col doppio scopo di giovare alla mercanzia, e all'entrate del dominio; si stabilì che dovessero durare due anni nel loro ufficio. Questa magistratura fu resa stabile e perpetua nell'anno 1517. Nei tempi successivi con nuove leggi si spiegò il sistema di polizia, e le incombenze dell'ufficio, ordinando cioè che debbano portar le loro opinioni al collegio dei savii, onde porre sempre in migliore stato la mercanzia; che abbiano diritto di rivedere le tasse fatte dai governatori dell'entrate, e dai provveditori di comune; che presiedano ai visdomini della tavola d'entrata; che abbiano autorità sopra i ministri degli uffici spettanti alla mercanzia, lo che abbraccia anche quelli sopra le arti; *Decr.* 1518, 1520. Nell'anno 1527, il Consiglio di X diede ad essi la facoltà di proporre al Senato anche la diminuzione dei dazii. Intorno a questo tempo fu istituito un collegio composto di questi cinque savii dei governatori dell'entrate, e dei provveditori di comune, per principalissimi oggetti; l'uno di fare oneste stime delle mercanzie nelle dogane di mare e di terra, all'entrata ed uscita, al fondaco dei Tedeschi ed alla ternaria vecchia; l'altro di limitare, tassare, e liberare ogni merce ch'entrerà ed uscirà da Venezia, riguardo alle

spese, togliendo però al collegio qualunque ingerenza nei dazii, come punto di maggiore importanza, e perciò riserbato al Senato.

Essendosi in progresso conosciuta fruttuosa l'opera della magistratura dei cinque savii, se le aggiunsero altri diritti ed ispezioni. Nel 1540, le si aggiunse l'esame dei salarii, o mercedi, e provvigioni, che danno le camere tutte dei luoghi sudditi, non meno che ai ministri dei dazii, con la libera facoltà delle scansazioni, eccettuate le tariffe degli ufficii di Venezia; nel 1541, se le commise la regola sopra gli Ebrei di nazione levantina abitanti nel ghetto; nel 1550, le fu concesso il diritto di rivedere coi governatori dell' entrate le cose del fondaco dei Tedeschi; nel 1553, quello di approvare o abolire le parti, cioè le determinazioni dei capitoli o fraglie laiche, spesso nocive alla mercatura universale, senza però togliere questo antichissimo diritto anche ai provveditori di comune; nel 1570 le fu data la presidenza sopra le cose dei cottimi, con obbligo però di riferirne al Senato; e finalmente nell' anno 1588, fu appoggiata a questo magistrato la vigilanza sulla navigazione, e sulla materia delle sicurtà ossia assicurazioni dei navigli, qualora vi sieno rapporti con principi stranieri.

Nel secolo decimo settimo, si rese questo magistrato competente foro deliberativo e giudiciale in alcuni oggetti di gravità civile; quindi nel 1625, si assoggettarono alla di lui giudicatura i Turchi, gli Ebrei del levante, e di ponente sudditi agli Ottomani, ed abitanti in Venezia, e si resero inappellabili gli atti e le sentenze dello stesso magistrato, non potendosi impetrar sospensione per non eseguirli nè dagli avvogadori, nè dagli auditori delle sentenze, nè da altri magistrati; ma poichè la inappellabilità non è sì agevole a concedersi in un governo aristocratico, si dichiarò ben tosto aperta la via agli aggravati di supplicare la Signoria per aver giudici delegati sopra quegli atti e sentenze. Anche la nazione degli Armeni fu affidata pei soli affari ad essa attinenti ai cinque savii nell' anno 1676. Si diede ad uno degli attuali cinque savii, nell'anno 1682, il diritto d'inqui-

sizione sopra i contrabbandi, ed altre materie relative; e nell'anno 1701 fu stabilita la durazione nell'ufficio alli cinque savii ad anni due. Con questi decreti si provvide ad uno dei principali oggetti del pubblico erario, ed alla migliore amministrazione, che dalla esperienza soltanto può derivare. Finalmente, nell'anno 1723, a questo magistrato col suo inquisitorato si stabilirono giudici delegati con piena ingerenza nella materia del tabacco, inquisizioni, castighi, ed altre cose relative.

Colla creazione del magistrato dei tre deputati al commercio, istituito nell'anno 1708, ed abolito nell'anno 1756, si staccarono molte materie dapprima appartenenti a quello dei cinque savii, occupato da troppe cure; si affidarono ai deputati al commercio i punti gravissimi, quelli cioè di migliorare il negozio del Levante, di reintrodurre quel di Ponente, di togliere dalla soggezione e dai pesi le manifatture della capitale, di facilitare l'esito delle mercanzie, e finalmente di esaminare le materie tutte che riguardano la universalità del commercio. Ma riconosciutasi coll'esperienza questa magistratura d'imbarazzo, e forse di ritardo agli affari, attese le conferenze di difficile unione ordinate coi cinque savii, dopo mature consultazioni deliberò il Senato con suo decreto dell'anno 1756 di restituire l'intera direzione del commercio al solo antico magistrato dei cinque savii alla mercanzia, sopprimendo quello dei deputati, con cui restò affidata al primo la piena unita mole del commercio. V. Commercio.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *V Savi alla Mercanzia*, pag. 196.

V SAVI ALLA MERCANZIA

La cura del commercio, propria del Senato, fu affidata, in via straordinaria nel 1506 e definitivamente dal 1517, ad una speciale magistratura, quella dei Cinque Savi alla Mercanzia, la quale si dimostrò presto robusta e capace di attribuirsi nuove competenze ed incarichi.

All'inizio della sua esistenza essa ebbe un'ampia ed indeterminata vigilanza sul commercio di terra e di mare; proponeva disposizioni nuove al Collegio dei Savi; e per la connessione intima tra economia e finanza rivedeva le tasse stabilite dai Governatori delle Entrate e dai Provveditori di Comun. Sorvegliava i Visdomini della Tavola d'Entrata ed aveva autorità sopra gli uffici che regolavano la mercanzia, compresi quelli attinenti alle arti. Nel 1540 ebbe l'incarico di rivedere le mercedi corrisposte dalle Camere delle città del dominio; nel 1541 quello di governare gli ebrei di Levante, abitanti nel Ghetto di Venezia; nel 1550 la competenza di esaminare coi Governatori delle Entrate le cose del Fondaco dei Tedeschi; dal 1553 il diritto di approvare od annullare le deliberazioni prese dai capitoli delle associazioni laiche. Nel 1570 ebbe la presidenza dei Cottimi e infine nel 1588 la vigilanza sulla navigazione e sulle assicurazioni marittime, quando vi entravano interessi di Principi stranieri. Nel secolo XVII ottenne giurisdizione su alcune materie civili; nel 1625 sugli ebrei di levante e di ponente soggetti alla Turchia e nel 1676 sugli armeni. Nel 1682 ebbe il diritto di inquisizione sui contrabbandi, affidata in special modo ad uno dei cinque, detto Inquisitore, e nel 1723 sul tabacco.

Accanto ai Savi alla Mercanzia vi fu pure dal 1527 un Collegio composto da essi, dai Governatori delle Entrate e dai Provveditori di Comun, per stimare le mercanzie nelle dogane ed in altri uffici e per regolare le spese di entrata e di uscita delle merci, esclusa la materia dei dazi spettante al Senato.

Nel 1708 per dar maggior vita al commercio in continua decadenza vennero istituiti i Deputati al Commercio, alle cui riunioni doveva intervenire almeno uno dei Savi alla Mercanzia. Ma non essendo questa magistratura riuscita a concludere nulla e, essendo più di ostacolo che di aiuto ai Cinque Savi, venne abolita nel 1756.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, *Archivio di Stato di Venezia*, pagg. 877-1148, voce Cinque Savi alla Mercanzia e Deputati al Commercio, pagg. 980-981.

Cinque savi alla mercanzia e Deputati al commercio, regg., filze e bb. 1.130 (1540- 1797, con docc. in copia del sec. XIII e lino al 1806). Inventario 1955, indici alfabetici parziali fine sec. XIX.

Istituiti dal senato il 15 genn. 1507, i cinque savi alla mercanzia (alla mercanzia e navigazione) divennero stabili nel 15 17 (22 genn., 15 ott., 28 nov., senato). Incaricati nel 15 17 anche di «scansar le spese superflue» nella gestione degli uffici, ebbero competenza via via accresciuta sul commercio, la navigazione, le arti, le manifatture della città e dello Stato; sui dazi, le dogane, i cottimi (imposte sulle merci importate ed esportate da veneziani nelle varie piazze, a beneficio dei rispettivi consolati), i naufragi, le assicurazioni marittime, i sensali, la repressione dei contrabbandi, il monopolio del tabacco, le strade principali, l'agricoltura; sui trattati commerciali, sui consoli veneti nelle piazze estere e quelli esteri nello Stato, sulle colonie straniere a Venezia e sui mercanti veneziani e sudditi attivi nelle varie piazze; sulla vita economica in genere e ogni argomento ad essa attinente. Nei secc. XVII-XVIII, come organo consultivo e operativo, agirono spesso in conferenza con altri magistrati (deputati e aggiunti alla provvision del denaro pubblico in zecca; savio cassier). Ebbero ampia giurisdizione nelle materie proprie. Dal 1682 (5 ag., senato) furono integrati da tre aggiunti, scelti tra gli usciti di carica nell'ultimo quinquennio. Per studiare i mezzi per rinvigorire i traffici terrestri e marittimi il 29 nov. 1703 il senato decise l'istituzione di altri due savi, che insieme agli aggiunti formassero i deputati al commercio, ma la parte non ottenne la maggioranza qualificata in maggior consiglio (16 dic.) e fu ratificata solo nel 1708 (23 sett., maggior consiglio). Il nuovo organo perdurò fino al 1756, agendo sia in uno con i savi alla mercanzia, sia in maniera autonoma.

Note: The Savi alla Mercanzia developed as an organ of preliminary investigation, reporting to the Collegio of the Senate, with informations and proposals on all matters of trade. In comparison with earlier, medieval magistrates like Consoli and Sopraconsoli dei Mercanti, their powers were directed more at surveying than at direct intreview. Their action was generally mandated by the Senate and performed *in conferenza* with financial magistrates.

Nota: I Savi alla Mercanzia si svilupparono come organo istruttorio, referente al Collegio del Senato, con informazioni e proposte su ogni aspetto del commercio. Rispetto a più antiche magistrature medievali quali i Consoli e Sopraconsoli dei Mercanti, i suoi poteri erano volti più alla supervisione che all'intervento diretto. La loro azione era usualmente comandata dal Senato e svolta *in conferenza* con le magistrature finanziarie.